

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3506 del 10/07/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014 intestata a ZOFFOLI METALLI S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti metallici sito in Comune di Gambettola, Via Viole n. 140
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3623 del 10/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014 intestata a ZOFFOLI METALLI S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti metallici sito in Comune di Gambettola, Via Viole n. 140.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59. ZOFFOLI METALLI S.R.L., con sede legale in Comune di Copparo (FE), Via Stazione n. 175 – Protocollo istanza del SUAP di Gambettola n. 11674 del 06/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti metallici, sito in Comune di Gambettola (FC), Via Viole n. 140.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola alla ditta richiedente in data 03/12/2014 con atto Prot. Com.le 17973/2014;

Atteso che la stessa è stata successivamente rettificata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3894 del 23/12/2014, Prot. Prov.le 115974/2014 ed aggiornata con Determinazioni Dirigenziali di Arpae n. DET-AMB-2016-3492 del 23/09/2016 e n. DET-AMB-2020-1338 del 20/03/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B, l'Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato C, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 23/03/2023, acquisita al Prot. Com.le 5704 e da Arpae al PG/2023/55689 del 29/03/2023, da **ZOFFOLI METALLI S.R.L.** nella persona di delegato dall'Amministratore Delegato dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Copparo (FE), Via Stazione n. 175, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, riguardante la sostituzione dell'attuale gruppo elettrogeno che alimenta la presso-cesoia, da cui derivano le emissioni autorizzate E1 e E2, con due nuovi gruppi elettrogeni;

Tenuto conto che il progetto di modifica proposto dalla Ditta è stato in precedenza sottoposto a *“Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9bis del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto di “sostituzione del gruppo elettrogeno” dell'impianto di recupero di rifiuti esistente localizzato in via Viole n. 140 nel Comune di Gambettola (FC)”*, valutazione che si è conclusa con nota della RER prot. n. 0157446 del 20/02/2023, acquisita al PG/2023/30092 del 20/02/2023, di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7241 del 26/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/71405, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 24/05/2023 la ditta ha trasmesso integrazioni parziali e contestuale richiesta di proroga per la presentazione della documentazione di impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 8884e da Arpae al PG/2023/91107;

Tenuto conto che con le integrazioni parziali trasmesse la ditta ha anche comunicato una modifica non sostanziale relativa alle operazioni di recupero rifiuti che consiste nello spostamento del settore End of Waste Reg. UE 333/2011, attualmente collocato davanti alla presso-cesoia, che

verrà spostato dall'altro lato rispetto al TIP.3.2 con cui confina, ma che non interesserà le tipologie, le quantità massime di rifiuti trattabili nonché le operazioni di recupero precedentemente autorizzate;

Atteso che in data 09/06/2023 la ditta ha inviato la documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita al PG/2023/100933;

Dato atto che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 11425 del 07/07/2023, acquisita al PG/2023/119131, la Responsabile del II SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E ALLE IMPRESE del Comune di Gambettola ha comunicato quanto segue: *"Visto il Parere Acustico pervenuto in data 06.07.2023 – prot. 11350 del 06.07.2023 – contenente Parere Favorevole (VS PROT. N.118118/2023 del 06/07/2023) relativamente alla Documentazione di Impatto Acustico trasmessa con prot. 10032 del 14.06.2023; NULLA OSTA per quanto di competenza. Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, al periodo di riferimento in cui viene espletata (periodo diurno), ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.*

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio."

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

→ Iscrizione al Registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 27/06/2023, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la modifica del vigente Allegato A mediante sostituzione della planimetria di riferimento, come di seguito di riportato :

1. La planimetria di riferimento dell'allegato A dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:

- Elaborato grafico acquisito al PG/2023/91685 del 25/05/2023, denominato "Tavola Unica - Planimetria con Lay-out attività" , scala 1:200, datato maggio 2023, a firma del tecnico incaricato.

→ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 20/06/2023, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n. 59. ZOFFOLI METALLI S.R.L., con sede legale in Comune di Copparo (FE), Via Stazione n. 175 – Protocollo istanza del SUAP di Gambettola n. 11674 del 06/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti metallici, sito in Comune di Gambettola (FC), Via Viole n. 140."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola alla ditta richiedente in data 03/12/2014 con atto Prot. Com.le 17973/2014, come segue:

→ La planimetria di riferimento dell'allegato A dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:

- Elaborato grafico acquisito al PG/2023/91685 del 25/05/2023, denominato "Tavola Unica - Planimetria con Lay-out attività" , scala 1:200, datato maggio 2023, a firma del tecnico incaricato.;

→ Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59. ZOFFOLI METALLI S.R.L., con sede legale in Comune di Copparo (FE), Via Stazione n. 175 – Protocollo istanza del SUAP di Gambettola n. 11674 del 06/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti metallici, sito in Comune di Gambettola (FC), Via Viole n. 140.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola alla ditta richiedente in data 03/12/2014 con atto Prot. Com.le 17973/2014, **come segue**:
 - La planimetria di riferimento dell'allegato A dell'AUA vigente è sostituita dalla seguente:
 - Elaborato grafico acquisito al PG/2023/91685 del 25/05/2023, denominato *“Tavola Unica - Planimetria con Lay-out attività”*, scala 1:200, datato maggio 2023, a firma del tecnico incaricato;
 - Sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3625 del 01/12/2014 Prot. Prov.le 109753/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato C all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3625 del 01/12/2014 prot. n. 109753/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 03/12/2014 prot. n. 17973/14, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 3894 del 23/12/2014 prot. n. 115974/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 07/01/2015 prot. n. 141/15;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3492 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 05/11/16 prot. n. 17131;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1338 del 20/03/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 24/03/20 prot. n. 4880.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, è inerente la sostituzione del gruppo elettrogeno (GP880 SM/P-A, 1.233 kWt, a gasolio) che alimenta la presso-cesoia, da cui derivano le emissioni autorizzate E1 e E2, con due nuovi gruppi elettrogeni (PERIN - GEPI 500, 996,2 kWt cad., a gasolio), con le seguenti specifiche:

- ☐ ciascuno dei due nuovi gruppi elettrogeni sarà dotato di proprio camino di emissione, a cui sarà assegnata la numerazione esistenti E1 e E2;
- ☐ la scelta di installare due gruppi elettrogeni identici è funzionale a garantire la continuità di esercizio e ridurre i fermi impianto per manutenzione, infatti non saranno mai in funzione contemporaneamente;
- ☐ i due nuovi gruppi elettrogeni saranno ubicati nella stessa posizione in cui si trovava il precedente gruppo elettrogeno.

Il progetto di modifica proposto dalla Ditta, come sopra rappresentato, è stato in precedenza sottoposto a *“Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell’art. 6 co. 9bis del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto di “sostituzione del gruppo elettrogeno” dell’impianto di recupero di rifiuti esistente localizzato in via Viole n. 140 nel Comune di Gambettola (FC)”*, valutazione che si è conclusa con nota della RER prot. n. 0157446 del 20/02/2023, acquisita al prot. di Arpae PG/2023/30092 del 20/02/2023, di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- le nuove emissioni E1 ed E2, derivanti dai due nuovi gruppi elettrogeni, sono soggette ad autorizzazione poiché, ai sensi di quanto previsto all'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la potenza termica nominale dei due motori deve essere sommata, risultando quindi superiore alla soglia indicata alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (1 MW);
- a tali emissioni si applicano i valori limite e le prescrizioni che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

- il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tenuto conto che, come sopra detto, i due gruppi elettrogeni sono identici, che singolarmente hanno potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, si propone di stabilire che alla data di messa a regime sia effettuato un solo monitoraggio per entrambe le relative emissioni E1 e E2;
- tenuto conto, inoltre, che la singola potenza termica nominale è inferiore a 1 MW, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici, tenuto conto di quanto indicato dal comma 10-bis dell'art 273-bis del DLgs 152/06 e visto che nella normativa regionale non si ravvisano indicazioni in merito per impianti < 1 MW;
- considerate altresì le criticità legate all'evento alluvionale di maggio 2023, si ritiene di concedere un periodo di 90 giorni per la messa a regime degli impianti, in luogo di 60 giorni;
- considerato che trattasi di una condizione presa in considerazione all'interno della succitata *Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6 co.9bis del D.lgs. 152/2006*, valutata positivamente al fine della esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), si ritiene di prescrivere che i due nuovi gruppi elettrogeni non potranno funzionare in contemporanea, ma dovranno essere in funzione in maniera alternata;
- per quanto riguarda le altre emissioni autorizzate, ovvero le emissioni diffuse derivanti dall'attività di taglio ossiacetilenico rifiuti metallici e ferrosi svolta all'aperto, si confermano le condizioni e le prescrizioni indicate nel precedente Allegato C all'AUA.

Il Comune di Gambettola, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3625 del 01/12/2014 prot. n. 109753/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 03/12/2014 prot. n. 17973/14, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 3894 del 23/12/2014 prot. n. 115974/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 07/01/2015 prot. n. 141/15;
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3492 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 05/11/16 prot. n. 17131;
 - determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1338 del 20/03/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 24/03/20 prot. n. 4880;
- e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 23/03/2023 P.G.N. 5704, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dai gruppi elettrogeni a servizio della presso-cesoia **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – GRUPPO ELETTROGENO N. 1 CESOIA

EMISSIONE E2 – GRUPPO ELETTROGENO N. 2 CESOIA

Portata massima	2.250	Nmc/h
Altezza minima	2,1	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	4.000	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

2. I due gruppi elettrogeni che alimentano la presso-cesoia, di cui alle **emissioni E1 e E2**, non potranno funzionare contemporaneamente, ma dovranno essere in funzione in maniera alternata.
3. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio derivanti dall'attività di taglio ossiacetilenico di rifiuti metallici e ferrosi svolta all'aperto, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a. dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse in atmosfera di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività;
 - b. l'attività di taglio a caldo dei metalli dovrà avvenire nell'area denominata "zona dedicata a taglio con cannello", raffigurata nella planimetria allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooec@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Gambettola la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1 e E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 90 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Il giorno di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1 e E2** la Ditta

provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio di ognuna delle emissioni. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e monitoraggi periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa e SAC), sentita l'Autorità

Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.